

DIRETTIVA n. 4/21

Data 28.12.2021

**ISTRUZIONI PER
CANCELLAZIONE D'UFFICIO
ART. 40 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020**

SOGGETTI INTERESSATI:

- Società di capitali per le quali permane l'iscrizione al registro imprese del capitale sociale in lire;
- S.r.l. o s.c.ar.l. che, a seguito dell'abolizione del libro soci (L. 2/2009), non hanno effettuato la dichiarazione per integrare le risultanze del registro a quelle del libro soci;

Ove si accerti, al contempo, una delle seguenti circostanze (alternative):

1. Non hanno depositato il bilancio di esercizio per oltre cinque anni
2. Non hanno compiuto atti di gestione per oltre cinque anni

FINALITA' DELLA NORMA

Pulizia della banca dati del registro delle imprese attraverso la cancellazione delle società che si presumono non più esistenti.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'avvio del procedimento può essere determinato da:

1. accertamenti compiuti dall'ufficio;
2. segnalazioni provenienti da soggetti terzi.

REQUISITI PER PROCEDERE

Una volta accertata la presenza del capitale sociale in lire ovvero la mancata dichiarazione per integrare le risultanze del registro a quelle del libro, è necessario accertare, in via alternativa,:

1. Il mancato deposito del bilancio di esercizio per oltre cinque anni

2. Il mancato compimento di atti di gestione per oltre cinque anni

Analogamente alle altre procedure di cancellazione d'ufficio, il Registro delle imprese effettua i seguenti ulteriori controlli a supporto dell'effettiva "inattività" dell'impresa. Tali controlli sono i seguenti:

1. accertamento Diritto Annuo (per verificare il mancato pagamento);
2. accertamento Agenzia delle Entrate (per verificare la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed eventuale chiusura della partita iva);
3. accertamento dell'assenza di variazione della visura camerale (per verificare la mancanza di atti di gestione);
4. verifica presso l'Ufficio del territorio circa l'inesistenza di diritti reali su beni immobili;
5. eventuale accertamento INPS (per verificare il mancato pagamento dei contributi);
6. eventuale accertamento INAIL (per verificare il mancato pagamento dei contributi);
7. eventuale accertamento Polizia Municipale

PROCEDURA

Conclusa la prima fase istruttoria il conservatore adotta il provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, da iscriversi successivamente nel registro delle imprese.

COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI

L'iscrizione è comunicata alla società agli amministratori tramite invio di **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** inviata:

- alla società presso l'indirizzo della sede risultante dai dati del registro imprese;
- agli amministratori/liquidatori presso la residenza risultante dal registro delle imprese e dall'anagrafe tributaria;
- ai soci presso la residenza dall'anagrafe tributaria

Qualora l'impresa sia dotata di pec la lettera alla società va inviata alla pec dell'impresa.

La lettera deve contenere le seguenti informazioni:

1. comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione (indicando il fatto da cui è scaturito l'avvio del procedimento e le circostanze che hanno determinato la causa di scioglimento);
2. l'avvenuta iscrizione dello scioglimento;
3. precisazione che è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.

4. comunicazione degli effetti del mancato riscontro.

Qualora gli interessati risultino irreperibili presso tutti gli indirizzi sopra indicati, l'ufficio richiede la notifica tramite affissione alla casa comunale (ex artt. 140 e s.s. cpc) territorialmente competente sulla base della residenza anagrafica degli amministratori.

L'ufficio verifica che almeno una comunicazione sia stata notificata

DECORSO DEL TERMINE CONCESSO

Prima di procedere alla cancellazione è necessario attendere il decorso del termine concesso agli amministratori per regolarizzare la posizione.

Nel caso in cui la regolarizzazione sia presentata, il conservatore revoca il provvedimento di accertamento della causa di scioglimento.

In caso contrario, l'ufficio procedere alla cancellazione delle società osservando quanto di seguito illustrate.

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGLI INTERESSATI

Il provvedimento di cancellazione è comunicato agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione, mediante affissione all'albo camerale e sul sito della Camera di commercio ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.

Nella comunicazione del provvedimento è specificato che contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, 15 gg dalla comunicazione, al giudice del Registro.

COMUNICAZIONE UNICA

Decorso il termine per l'opposizione i provvedimenti non impugnati sono iscritti nel registro delle imprese. L'ufficio procede a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri collegati.

Allo stesso modo si procede per l'iscrizione delle decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 c.c. e delle sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 c.c.

IL CONSERVATORE

(Dott. Pietro Scola)



